

ALLEGATO "A"

CONTRATTO DI PRESTITO AD EROGAZIONE MULTIPLA TRA

L'Istituto bancario _____ (di seguito **BANCA**), con sede in _____, Via _____, capitale sociale di Euro _____ interamente versato, codice fiscale . partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____, n. _____, società iscritta all'Albo delle Banche al n. _____, rappresentata dal dottor _____ nato a _____ il _____, che interviene al presente atto in forza di delega di poteri che, in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera _____);

E

La Regione Piemonte (di seguito **ENTE**), con sede legale in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale : 8007670016, rappresentata dal dottor _____, nato a _____ il _____, domiciliato per gli effetti del presente atto presso la sede della Regione Piemonte, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____ con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, autorizzato in forza di _____ che si allega al presente atto sotto la lettera _____) e della delibera n. 16 - 610 del 15.09.2010 esecutiva a tutti gli effetti di legge che in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera _____);

È presente, inoltre:

la Banca Unicredit Spa, con sede in _____ via _____ n. _____, capitale sociale euro _____ interamente versato, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta all'Albo delle Banche al n. _____, facente parte del Gruppo bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, quale ente creditizio che gestisce il servizio di Tesoreria (di seguito **TESORIERE**) della Regione Piemonte nella persona del dott. _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in Torino presso l'Unicredit Banca S.p.A., nella qualità di _____ con i poteri di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca medesima in data _____ che in estratto autentico notarile qui si allega sotto al lettera _____).

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo;

PREMESSO CHE

- a) con l'art. 4 della legge regionale 26 del 31 dicembre 2010 (bilancio di previsione 2011), è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento pari a € 1.191.000.000,00 (€ unmiliardocentonovantunomilioni/00);

- b) l'ENTE sulla base della normativa indicata al precedente punto a) con D.G.R. n. 26-2272 del 27.06.11 ha autorizzato l'accensione di un mutuo per l'anno 2011 per un importo massimo pari a quanto necessario per dare copertura alle spese finanziate da mutuo, nella forma di mutuo flessibile;
- c) l'ENTE con determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie n. _____ del _____ allegata con lettera __) ha deciso l'assunzione di un prestito ad erogazione multipla per un importo massimo di € 700.000.000,00 (*settecentomilioni/00*), da suddividere in tre lotti:
- uno da 100.000.000,00 (*centomilioni /00*) con ammortamento della durata massima di anni 30, più un'ulteriore tempo fino a due anni, per l'attivazione di ogni singola erogazione;
 - uno da 100.000.000,00 (*centomilioni /00*) con ammortamento della durata massima di anni 30, più un'ulteriore tempo fino a due anni, per l'attivazione di ogni singola erogazione;
 - uno da 200.000.000,00 (*duecentomilioni /00*) con ammortamento della durata massima di anni 30, più un'ulteriore tempo fino a due anni, per l'attivazione di ogni singola erogazione;
 - uno da 300.000.000,00 (*trecentomilioni/00*) con ammortamento della durata massima di anni 30, più un'ulteriore tempo fino a due anni, per l'attivazione di ogni singola erogazione;
- d) l'ENTE ha svolto un'apposita gara tra vari istituti di credito per l'individuazione della banca con la quale contrarre il suddetto prestito, della quale è risultato vincitore l'istituto _____;
- e) il presente contratto è stato redatto sulla base dello schema approvato con la suddetta determinazione n. _____ del _____ di cui la lettera __) della Direzione Risorse Finanziarie;
- f) l'ENTE dichiara che la contrazione del Prestito avviene in relazione alle effettive esigenze di cassa negli anni coperti dal Periodo di Utilizzo;
- g) l'ENTE dichiara di rispettare, alla data di redazione del presente Contratto, il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 10 della Legge 16 maggio 1970 n. 281, e successive modificazioni, o dall'eventuale normativa vigente in materia di autonomia regionale;
- h) ai sensi della delibera CIRC del 4 marzo 2003 in materia di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e

finanziari" e, con particolare riferimento all'articolo 9 della delibera stessa, si allega al presente atto sotto la lettera ____) previa lettura alle parti e sottoscrizione delle stesse il "Documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Articolo 1 Premesse e definizioni

- Nel presente Contratto, qualsiasi riferimento ad un "*Articolo*", una "*Premessa*" e un "*Allegato*" si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del presente Contratto.
- Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
- Nel presente Contratto i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Contratto" indica il presente Contratto di Prestito;

"Data di Inizio Ammortamento" indica in relazione a ciascuna Erogazione (come di seguito definita) la data in cui tale Erogazione viene effettuata ai sensi dell'Articolo 3 e a partire dalla quale maturano gli interessi sulle relative Somme Erogate (come di seguito definite);

"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla Prima Data di Pagamento;

"Data di Stipula" indica la data di sottoscrizione del presente Contratto;

"Data di Scadenza Finale" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 3;

"Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 4;

"Debito Residuo" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e la somma delle Quote Capitale già rimborsate;

"Erogazione" ha il significato specificato all'Articolo 3, comma 1;

"Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*);

"Interessi di Mora" ha il significato specificato all'Articolo 6, comma 1;

"Opzione" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 6;

"Parametro Euribor" indica il parametro di indicizzazione del finanziamento pari all'Euribor sei mesi rilevato puntualmente il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina Euribor 01 del circuito Reuter ovvero alla pagina 248 del Circuito Telerate;

"Periodo di Interessi" indica con riferimento al calcolo degli interessi un periodo di sei mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).

"Periodo di Utilizzo" corrisponde all'arco temporale nel corso del quale la Somma Prestata è messa a disposizione dell'ENTE e nel corso del quale l'ENTE può presentare le Domande di Erogazione;

"Piano di Ammortamento" indica il piano di ammortamento relativo a ciascuna Erogazione, predisposto dalla BANCA sulla base della relativa Domanda di

Erogazione e consegnato all'ENTE alla relativa Data di Inizio Ammortamento. Tutti i Piani di Ammortamento prevedono Quota Capitale costante (c.d. Ammortamento Italiano).

"**Prestito**" indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto;

"**Prima Data di Pagamento dell'Erogazione**" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 3;

"**Primo Parametro Euribor**" Gli interessi saranno calcolati utilizzando il valore del tasso Euribor maggiorato dello spread unico offerto, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di erogazione e la prima data di ammortamento, calcolato sulla base dei giorni effettivi/360 e rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di erogazione sulla pagina Euribor 01 del circuito Reuters ovvero sulla pagina 248 del circuito Telerate. In caso di mancata corrispondenza tra la durata del periodo intercorrente tra l'erogazione e la prima data di ammortamento e uno dei periodi per cui la quotazione dell'Euribor è disponibile alle pagine di cui sopra, si opererà l'interpolazione lineare tra le quotazioni disponibili per il periodo immediatamente inferiore e quelle disponibili per il periodo immediatamente superiore.

"**Quota Capitale**" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 4;

"**Quota Interesse**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 4;

"**Somma Erogata**" indica, ad una determinata data, la somma degli importi delle singole Erogazioni avvenute fino a tale data (inclusa);

"**Somma Prestata**" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 1;

"**Spread Unico**" indica la maggiorazione indicata all'Articolo 4, comma 2, ed è quello risultante dalle offerte presentate in sede di indagine;

"**Tasso di Interesse**" indica il Tasso di Interesse Fisso o il Tasso di Interesse Variabile o entrambi, a seconda del contesto;

"**Tasso di Interesse Fisso**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 6;

"**Tasso di Interesse Variabile**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 2;

"**Tasso Finanziariamente Equivalente**" o "**TFE**" indica il tasso di mercato relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche della singola Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corrisponsione degli interessi;

"**TESORIERE**" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'ENTE.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

1. La BANCA concede all'ENTE, che accetta, il Prestito per l'importo di € 700.000.000,00 (*€ settecentomilioni/00*) (la "**Somma Prestata**").
 - L'ENTE si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione degli Investimenti. Le spese di investimento sono quelle descritte nel Titolo II della spesa e finalizzate alla realizzazione o all'acquisizione di beni durevoli, più precisamente, sono le spese previste nel bilancio di previsione per l'anno 2011 e impegnate nei termini previsti dall'ordinamento contabile. La BANCA è esonerata da ogni responsabilità riguardo all'effettivo utilizzo della Somma Prestata per lo scopo del Prestito.
 - La durata dell'ammortamento di ogni singola erogazione è fissata al massimo in 30 (*trenta*) anni (ultima scadenza massima _____) (la "**Data di Scadenza Finale**");

- l'ENTE potrà richiedere l'erogazione della Somma Prestata solamente nel Periodo di Utilizzo, compreso tra l'1/01/2012 ed il 31/12/2013 (la "**Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo**").

Articolo 3 **Erogazioni e condizioni sospensive**

1. La Somma Prestata sarà erogata in più soluzioni, in ogni caso con valuta alla relativa Data di Inizio Ammortamento, sulla base di apposite Domande di Erogazione presentate dall'ENTE (ciascuna, un' "**Erogazione**").
 - L'importo minimo di ciascuna Erogazione dovrà essere pari a €10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), fatta eventualmente eccezione per l'ultima che potrà anche essere di importo inferiore ed, in ogni caso, non superiore alla differenza tra la Somma Prestata e l'importo complessivo di tutte le Erogazioni effettuate in precedenza. In ogni caso, l'ENTE potrà richiedere un numero massimo di quattro Erogazioni per ogni anno solare del Periodo di Utilizzo. Resta inteso che l'importo complessivo di tutte le Erogazioni effettuate non potrà in alcun caso essere superiore alla Somma Prestata.
 - Le Erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario.
2. L'obbligo della BANCA di effettuare ciascuna Erogazione è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della BANCA della relativa Domanda di Erogazione completa in ogni sua parte;
 - b) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 10 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'ENTE ai sensi del Contratto;
 - c) all'iscrizione da parte dell'ENTE nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, delle somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;
3. Le erogazioni di cui al presente articolo saranno effettuate a seguito di atti pubblici di erogazione e quietanza secondo lo schema predisposto dalla BANCA e concordato con l'ENTE – da stipularsi a valere sul presente contratto di prestito. In detti atti si costituirà anche il Tesoriere Regionale al fine di accettare il mandato irrevocabile conferito dalla Regione Piemonte ad accantonare e pagare quanto dovuto per il rimborso delle erogazioni effettuate.

Articolo 4 **Interessi**

1. Sul Debito Residuo matureranno interessi: (i) con decorrenza, in relazione a ciascuna Erogazione, dalla relativa Data di Inizio Ammortamento, al Tasso di Interesse variabile da calcolarsi sulla base del Primo Parametro Euribor e successivamente sulla base del Parametro Euribor entrambi maggiorati dello *Spread* Unico offerto in sede di gara.
2. Il tasso da applicare alla relativa Erogazione sarà pari in ciascun Periodo di Interessi al Parametro Euribor, maggiorato dello *Spread* Unico pari a __ (.) punti percentuali

annui (il "**Tasso di Interesse Variabile**"). Per il primo Periodo di Interessi, il Tasso di Interesse Variabile sarà pari al Primo Parametro Euribor maggiorato dello *Spread* Unico sopraindicato.

3. Gli interessi saranno calcolati secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 (trecentosessanta) e saranno corrisposti dall'ENTE a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'Articolo 5.
4. L'importo che l'ENTE dovrà corrispondere a ciascuna Data di Pagamento a titolo di interessi (la "**Quota Interessi**"), determinato sulla base degli interessi maturati sul Debito Residuo nel relativo Periodo di Interessi, al Tasso di Interesse Variabile ovvero al Tasso Fisso a seguito dell'esercizio dell'opzione (TFE) applicabile a ciascuna Erogazione, sarà arrotondato (distintamente per l'importo di interessi maturato in relazione a ciascuna Erogazione) al centesimo di Euro.
5. In relazione a ciascuna Erogazione, l'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della Prima Data di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni (calcolati sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3) compresi tra la relativa Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la Prima Data di Pagamento dell'Erogazione (inclusa).
6. Nel corso di ogni anno solare successivo a quello in cui cade la Data di Inizio Ammortamento per ciascuna Erogazione regolata a Tasso di Interesse Variabile ed escluso l'anno solare nel quale cade la Data di Scadenza, l'ENTE ha la facoltà, previa richiesta scritta da far pervenire alla BANCA entro il 30 novembre, di richiedere che sul Debito Residuo, con riferimento ad ogni singola erogazione cui sia applicabile un Tasso di Interesse Variabile, maturino, a partire dal 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo, interessi al Tasso di Interesse Fisso (l' "**Opzione**"). Il Tasso di Interesse Fisso applicato sarà pari alla somma del tasso *Interest Rate Swap* (IRS) sulla Durata Finanziaria Residua Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE), calcolato dalla BANCA il terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dell'anno solare nel quale è stata esercitata l'Opzione (o il giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma precedente se festivo), e dello *Spread* Unico.
7. A seguito dell'esercizio dell'Opzione con riferimento al Piano di Ammortamento a fronte di una determinata Erogazione, l'importo delle relative Quote Capitale per la durata residua di quel Piano di Ammortamento rimane invariato. L'Opzione può avere ad oggetto esclusivamente il passaggio dal Tasso di Interesse Variabile al Tasso di Interesse Fisso e non viceversa.

Articolo 5

Rimborso del Prestito e pagamento degli interessi

1. In relazione a ciascuna Erogazione, la BANCA predisporrà sulla base della relativa Domanda di Erogazione un Piano di Ammortamento specifico che sarà consegnato all'ENTE alla relativa Data di Inizio Ammortamento. Al Piano di Ammortamento relativo a ciascuna Erogazione corrisponderà un periodo di ammortamento individuale, compreso tra la relativa Data di Inizio Ammortamento e la Data di Scadenza, della durata minima di 5 (*cinque*) anni e massima di 30 (*trenta*) anni.
2. Il rimborso alla BANCA della Somma Prestata avverrà a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Data di Inizio Ammortamento di ciascuna Erogazione e fino alla Data di Scadenza, mediante la corresponsione di rate semestrali (fatta

eventualmente eccezione per la prima), comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi.

3. In relazione a ciascuna Erogazione successiva alla prima, l'ENTE indicherà nella relativa Domanda di Erogazione se il pagamento della Quota Interessi e della Quota Capitale relativa all'Erogazione avrà inizio dalla prima Data di Pagamento che cade dopo la relativa Data di Inizio Ammortamento, ovvero dalla Data di Pagamento immediatamente successiva (la "**Prima Data di Pagamento dell'Erogazione**"). Resta inteso che la Prima Data di Pagamento del Prestito e ciascuna Prima Data di Pagamento dell'Erogazione dovranno necessariamente cadere in un periodo compreso tra i 2 (due) mesi e gli 11 (undici) mesi successivi alla relativa Data di Inizio Ammortamento.
4. La Quota Interessi relativa a ciascuna rata sarà determinata ai sensi dell'Articolo 4 che precede. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la "**Quota Capitale**") sarà pari alla somma degli importi dovuti alla relativa Data di Pagamento in relazione a ciascuna erogazione, determinati per ciascuna erogazione applicando la percentuale indicata nel relativo Piano di Ammortamento in corrispondenza della relativa Data di Pagamento e arrotondando l'importo risultante al centesimo di euro. Resta inteso che la Quota Capitale relativa all'ultima rata del Prestito sarà in ogni caso pari all'importo risultante dalla differenza tra la Somma Erogata e tutte le Quote Capitale rimborsate alle precedenti Date di Pagamento.
5. La BANCA, per ogni Data di Pagamento, e previa comunicazione da inviarsi almeno trenta giorni prima, comunica l'esatto importo della somma da pagare, comprensiva di Quota Interessi e Quota Capitale. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento, non esime l'ENTE dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal presente Contratto.
6. Qualora alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo la Somma Erogata risulti inferiore alla Somma Prestata, la BANCA invierà all'ENTE una comunicazione in cui proporrà un'unica ulteriore Erogazione a saldo, con applicazione del Tasso di Interesse Variabile, con Data di Inizio Ammortamento il 1° gennaio immediatamente successivo. L'ENTE, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione della BANCA, potrà: (a) accettare l'Erogazione unica a saldo; o (b) chiedere alla BANCA la riduzione della Somma Prestata all'importo della Somma Erogata a tale data, purché l'ENTE rilasci una dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti che la copertura finanziaria generata dall'Investimento è assicurata da (i) dalla Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo (ii) dall'impiego di risorse di bilancio dell'ENTE, differenti da quelle provenienti da fonti di indebitamento contratte con soggetti diversi dalla BANCA. Qualora l'ENTE entro il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione della BANCA non faccia pervenire alcuna risposta alla BANCA, la Somma Prestata sarà ridotta all'importo della Somma Erogata a tale data e l'ENTE sarà tenuto a corrispondere alla BANCA un indennizzo di mancato utilizzo pari allo [•]% dell'importo della relativa riduzione (pari alla differenza tra la Somma Prestata originaria e la Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo).

Articolo 6

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'ENTE nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli **"Interessi di Mora"**).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 (trecentosessanta).
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempimento dell'ENTE, come previsto dall'Articolo 10, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla suddetta legge.

Articolo 7

Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' fatta salva la facoltà dell'ENTE di effettuare il rimborso totale di ogni singola Erogazione in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda Data di Pagamento successiva alla relativa Data di Inizio Ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla BANCA, almeno trenta giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso, ai sensi dell'Articolo 5. Qualora il pagamento dell'ENTE venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergrata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
2. E' facoltà dell'ENTE effettuare il rimborso totale di una o più singole Erogazioni contestualmente. Non è invece possibile per l'ENTE effettuare il rimborso parziale dell'ammontare di una o più singole Erogazioni.
3. In caso di rimborso anticipato l'ENTE dovrà corrispondere alla BANCA l'intera rata (comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e relativa a ciascuna Erogazione per la quale è stato richiesto il rimborso totale anticipato e il corrispondente Debito Residuo, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
4. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, relativo ad una Erogazione sulla quale maturano interessi al Tasso di Interesse Fisso – a seguito dell'esercizio dell'opzione -, l'ENTE dovrà inoltre corrispondere a BANCA un indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue relative all'Erogazione a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il Debito Residuo relativo all'Erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, impiegando i fattori

di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue relative all'Erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza saranno calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso *Interest Rate Swap* (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell'Erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

5. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, relativo ad una Erogazione sulla quale maturano interessi al Tasso di Interesse Variabile, l'ENTE dovrà corrispondere a BANCA un indennizzo pari allo [•]% del Debito Residuo relativo all'Erogazione, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
6. Resta inteso che in caso di Erogazioni sulle quali maturino interessi a tasso variabile, qualora la comunicazione scritta di rimborso anticipato del Prestito di cui al terzo comma che precede sia inviata a BANCA almeno trenta giorni prima di ogni Data di Pagamento per la quale è possibile richiedere un rimborso anticipato con riferimento ad una determinata Erogazione e sia corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante la mancata realizzazione dell'Investimento oppure l'utilizzo, ai fini del rimborso anticipato del debito, di risorse in bilancio differenti da quelle provenienti dall'indebitamento, l'indennizzo per rimborso anticipato di cui al comma 5 non sarà dovuto alla BANCA.

Articolo 8

Adempimenti in materia di rimborso

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, l'ENTE iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della BANCA;
2. Inoltre, ciascun contratto di erogazione e quietanza provvederà il conferimento di mandato irrevocabile al TESORIERE – che sarà presente in atto – per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, a corrispondere alla BANCA l'importo delle rate, con autorizzazione al TESORIERE ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dall'ENTE, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di Tesoreria concessa e disponibile.
3. Alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria, l'ENTE si obbliga ad inserire nei nuovi contratti di Tesoreria disposizioni che impongano al nuovo TESORIERE gli adempimenti di cui al presente articolo ed, inoltre, si impegna a comunicare alla BANCA, a mezzo telefax, l'identità del nuovo TESORIERE.

Articolo 9 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal TESORIERE nel conto corrente bancario intestato all'ENTE precedentemente comunicato alla BANCA. L'ENTE si impegna a comunicare per iscritto alla BANCA e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. L'ENTE, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (I) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Prestito e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale;
 - (II) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della BANCA.
3. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la BANCA di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'ENTE ai sensi del Contratto nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della BANCA, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 10 Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - (I) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - (II) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'ENTE ai sensi del presente Contratto (incluse le dichiarazioni riportate nelle Premesse);
 - (III) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 8;
 - (IV) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 9, comma 3.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la BANCA comunicherà all'ENTE mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, l'ENTE dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della BANCA, rimborsare:

- (I) il Debito Residuo;
- (II) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione;
- (III) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori;
- (IV) il risarcimento del maggior danno derivante alla BANCA dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 7, comma 4 e comma 5.

Art. 11

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

La BANCA ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi ai sensi del contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal contratto.

L'ENTE, previo consenso scritto della BANCA, può cedere i propri diritti e obblighi ai sensi del contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della BANCA e nascenti dal contratto.

Art. 12

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
2. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Articolo 13
Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di _____